

**ADDENDUM AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO STIPULATO TRA LE PARTI IL 12.12.2023.
AUTORIZZATO GIUSTA DETERMINA n.166 del 4.3.2024.**

tra

- La società **Pavoni S.p.A.**, con sede legale in Vobarno (BS), Via Don A. Questa, 16, P.IVA e C.F. 01581690987, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Fabio Pavoni (*infra, breviter, "Pavoni" o "Appaltatore"*)
- e
- La Società **Edil Vitaliy s.r.l.** con sede legale in Bovezzo (BS) in via Gioberti, n.9, 25073, P.IVA e C.F. 02872030982, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Demkiv Vitaliy (*infra, breviter, "Edil Vitaliy" o "Subappaltatore"*) (nel seguito anche singolarmente indicate come "Parte" e congiuntamente come "Parti")

*

Premesso che:

la Pavoni S.p.A. è appaltatore nell'ambito dei lavori commissionati dalla Provincia di Ostiglia (MN) tramite procedura di affidamento pubblica recante in oggetto **"Edifici scolastici ex L. 23/1993: Greggiati di Ostiglia (MN) – Realizzazione nuova Palestra. Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3. Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. CIG: 99065030E5 CUP: G51B22000000006"**

- la Edil Vitaliy è Subappaltatore nell'ambito del predetto affidamento per l'esecuzione delle opere edili in genere e assistenze in virtù del subappalto indicato in epigrafe autorizzato giusta determina n.166 del 4.3.2024;
- è necessario affidare, per una gestione ottimale della commessa, al medesimo Subappaltatore, un'ulteriore quota di prestazioni relativa alle opere edili in genere e assistenze, dal Subappaltatore medesimo già accettato e che si intende qui integralmente richiamato, nei limiti e nel pieno rispetto del contratto di appalto principale stipulato con la Stazione Appaltante;
- la Edil Vitaliy si è dichiarata disposta a svolgere le predette opere come dà propria offerta;
- devono intendersi integralmente richiamate e trascritte le clausole di cui al precedente contratto di subappalto, fatta eccezione per le disposizioni che seguono le quali regolano la specifica esecuzione delle prestazioni affidate attraverso il presente Addendum.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Conferma delle premesse

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Costituisce oggetto della presente scrittura privata le opere edili in genere e assistenze.

Art. 3 - Osservanza norme regolanti l'appalto principale e il Subappalto in epigrafe indicato

3.1. In esecuzione di quanto dichiarato in premessa, il Subappaltatore accetta le norme regolanti il Contratto principale e conferma le disposizioni di cui al precedente contratto di subappalto.

Art. 4 - Durata

4.1. La durata indicativa delle prestazioni dedotte nel presente contratto è:

inizio: 3.6.2025;

fine: 10.6.2025.

Art. 5 - Importo del contratto ed elenco dei prezzi

Il corrispettivo del presente contratto è determinato a misura, di comune accordo tra le parti, e viene concordato nell'importo forfettario e onnicomprensivo pari a euro 9.901,50 (novemila novecento uno virgola cinquanta) + IVA di legge, di cui euro 297,50 (duecento novantasette virgola cinquanta) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e sarà corrisposto:

- SAL mensili redatti in contraddittorio tra le parti con pagamento a mezzo Ri.Ba, 60 dffm 10 ms, a fronte di regolare fattura e previo benessere alla fatturazione.

Il regime IVA applicabile al seguente accordo è il *reverse charge* subappalto nel settore edile, ai sensi dell'art.17,

comma 6, lett a-ter) del DPR 633/1972 – natura dell'operazione: 6.7.

In conformità al d.lgs. 81/2008 nell'importo indicato al punto 3.1. sono compensati e remunerati sia gli oneri della sicurezza, sia i costi per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni; la misura di questi ultimi (in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) è specificamente indicata per mezzo di apposito computo analitico contenuto nel POS consegnato al Subaffidante che richiama quanto contenuto nel PSC ricevuto e che il Subaffidatario dichiara di ben conoscere.

5.1. L'importo previsto per il presente contratto è stato espressamente determinato dalle Parti e con prezzi unitari riportati in misura fissa e immutabile e tale aspetto ha costituito una condizione essenziale della negoziazione.

5.2. I prezzi a misura come riportati in Offerta sono stati determinati a seguito di trattativa fra le Parti, tenendo conto di tutte le obbligazioni che il Subaffidatario si assume con il presente Contratto ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli impegni relativi alle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. L'importo concordato è altresì comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della fornitura di tutti i materiali ed accessori, delle informazioni tecniche, temporali, chimiche e organizzative descritte con i documenti allegati al contratto principale, delle eventuali certificazioni speciali anche dei materiali impiegati, nonché delle prestazioni necessarie, eventualmente richieste anche dalla DL e/o DTC, per la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente indicate nel contratto.

5.3. La fatturazione verrà effettuata, previa conferma di contabilità da parte della Pavoni nei modi stabiliti nell'Ordine di Acquisto nonché descritti nel presente contratto e potrà richiamare distintamente i documenti di trasporto e consegna debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal Responsabile di cantiere per accettazione. Tale sottoscrizione, tuttavia, non costituisce accettazione preventiva della conformità del materiale, per la quale si rimanda a quanto pattuito all'art. 10, bensì attesta unicamente il momento e il luogo della consegna.

5.4. È fatto divieto al Subaffidatario di richiedere il pagamento del corrispettivo nei confronti della Stazione Appaltante principale in qualsiasi evenienza. Resta inteso sin d'ora che, in ogni caso, la Stazione Appaltante principale è manlevata da ogni responsabilità circa il pagamento del corrispettivo nei confronti del Subaffidatario.

5.5. I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal Subaffidatario nella completa e approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di servizio da svolgere; in ragione di ciò il subcontraente dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subcontratto.

Art. 6 - Modalità di fatturazione e pagamenti

6.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Subaffidatario si assume l'obbligo di ottemperare alla tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del PNRR e dei flussi finanziari come da articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e l'eventuale inadempimento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

6.2. Il Subaffidatario in particolare si impegna a:

- comunicare alla stazione appaltante e a Pavoni gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subcontratto *de quo*, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subaffidamento con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subaffidamento ed a riportare sui pagamenti stessi l'identificativo della commessa, CIG e CUP relativo alla commessa nonché e la descrizione completa del finanziamento nell'ambito del PNRR precedentemente indicati.
- ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

6.3. Il Subaffidatario si impegna ad inserire nei propri contratti ed in tutti i rapporti commerciali intrattenuti con i propri fornitori in ragione dell'esecuzione del presente contratto, la clausola di cui al comma 1 del presente articolo. 6.4. Il Subaffidatario si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti

di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG, il CUP e la descrizione completa del finanziamento nell'ambito del PNRR precedentemente indicati.

6.5. Le Parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di Brescia dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

6.6. I pagamenti potranno essere interrotti qualora Pavoni rilevasse difformità rispetto a quanto disposto dal presente contratto e l'effettiva esecuzione dello stesso.

Art. 7 - Persone autorizzate

7.1. Il Subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile delle prestazioni da eseguire il sig. DEMKIV VITALIY.

Art. 8 - Prevenzione e infortuni

8.1. La Pavoni resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dell'esecuzione incorsa in relazione alla scrivente scrittura privata, la quale farà capo, quindi, alla sola Edil Vitaliy.

8.2. Il Subappaltatore indica quale proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il sig. ING. ZUIN ALESSANDRO.

L.C.S.

Vobarno, 27 maggio 2025.

Per la **Pavoni S.p.A.**

Il legale rappresentante *pro tempore*

[Cognome: Pavoni]

[Titolo: Amministratore Delegato]

[Nome: VITALIY]

[Cognome: DEMKIV]

[Titolo: LEGALE RAPPRESENTANTE]

Sottoscrivendo il presente atto il Subcontraente presta il consenso *ex art. 13 d.lgs. 196/2003* e s.m.i. affinché il Subaffidatario tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

La specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, così come prescritta dagli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, non è richiesta nel caso di specie in quanto il presente contratto risulta essere in ogni sua parte frutto della regolare negoziazione fra le parti.

L.C.S.

Vobarno, 27 maggio 2025.

Per la **Pavoni S.p.A.**

Il legale rappresentante *pro tempore*

